

Nuove norme sui rapporti commerciali e i termini di pagamento

Art.62 (legge 27/2012)

Le critiche della CNA



Alimentare

Le critiche della CNA confrontate con la bozza del Regolamento



Alimentare

La forma scritta (Art. 62, I comma) le osservazioni della CNA

- L'art. 62, prevede al primo comma, la obbligatorietà della forma scritta per i contratti che abbiano ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale.

I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità:

- la durata,
- le quantità
- le caratteristiche del prodotto venduto,
- il prezzo,
- le modalità di consegna
- le modalità di pagamento



Alimentare

La forma scritta (Art. 62, I comma)

le osservazioni della CNA

- L'art. 62, prevede al primo comma, la obbligatorietà della forma scritta per i contratti che abbiano ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale.
- La forma scritta pone complicazioni in termini di maggiori adempimenti amministrativi a carico di imprese di ridotte o ridottissime dimensioni.
- Se il requisito della forma scritta, venisse inteso in senso troppo restrittivo, si creerebbero complicazioni alla attività commerciale, rendendo tra l'altro quasi impossibile l'utilizzo della forma della "tentata vendita" che, nella filiera dell'agro-alimentare in particolare, rappresenta per molte imprese una delle modalità principali di svolgimento della attività commerciale.
- **Pertanto il requisito della "forma scritta" dovrebbe essere interpretato nel senso proprio del termine, nella accezione giuridica più ampia;**

La forma scritta (Art. 62, I comma) le osservazioni della CNA

- Per “forma scritta” deve intendersi qualsiasi documento scritto che documenti e testimoni l'accordo tra le parti.
- Il requisito della “forma scritta” sarà quindi rispettato, purché le parti si siano scambiate la proposta contrattuale e la relativa accettazione in forma scritta.
- l'accordo contrattuale per essere valido dovrà contenere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 62 richiesti a pena di nullità. Detti requisiti (in particolar modo l'indicazione dei prezzi) dovranno essere ritenuti esistenti non solo quando siano specificatamente determinati per singole vendite, ma anche quando siano comunque determinabili sulla base di parametri precisi indicati in ipotesi di contratto quadro o condizioni generali di vendita (ad esempio il riferimento a listino prezzi in vigore).



Alimentare

La forma scritta (Art. 62, I comma) le osservazioni della CNA,

- il requisito della “forma scritta” potrà essere soddisfatto tanto dall’ipotesi contrattuale nella sua forma più completa quanto da conferme d’ordine sottoscritte, o condizioni generali di vendita indicate sul retro della fattura ed integrate poi dai singoli ordini che verranno di volta in volta sottoscritti.
- Il requisito della forma scritta, dovrà peraltro tenere in considerazione anche la validità di uno scambio di documenti via mail o via mail certificata (PEC), e sottoscrizione con firma digitale



Alimentare

I termini obbligatori di pagamento (Art. 62, III comma) le osservazioni della CNA

- Il 3° comma dell'art.62 indica termini legali obbligatori per i pagamenti, distinguendo tra:
 - Merci deteriorabili; per le quali si prevedono 30 giorni massimo.
 - Tutte le altre merci, non deteriorabili; 60 giorni al massimo.
- La previsione di sanzioni, anche particolarmente pesanti, per l'ipotesi di mancato rispetto dei termini indicati, rende l'obbligo inderogabile dalle parti.
- La differenziazione dei termini di pagamento, (30 e 60 giorni) ed in particolare modo la inderogabilità per diverso accordo tra le parti, fanno sì che la disposizione del comma 3 dell'art. 62 in questione, sia molto più restrittiva della disciplina comunitaria.



Alimentare

I termini obbligatori di pagamento (Art. 62, III comma) le osservazioni della CNA

- La Direttiva 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevede infatti, in primo luogo, una armonizzazione dei termini di pagamento massimi a 60 giorni; in secondo luogo è data espressa facoltà alle parti di derogare, concordando, con diverso accordo scritto, termini diversi.
- L'unico limite, in caso di deroga, è quello della palese iniquità a danno del creditore. Non sono previste inoltre sanzioni amministrative, per i casi di violazione di dette norme.



Alimentare

I termini obbligatori di pagamento (Art. 62, III comma) le osservazioni della CNA, 2^ parte

- La disparità di trattamento tra gli operatori italiani e quelli comunitari, appare in contrasto con i principi di parità di condizioni ed opportunità che informano la disciplina comunitaria in materia di concorrenza.
- La nuova normativa e le sanzioni previste dall'art. 62 presentano aspetti distorsivi della concorrenza e appaiono in contrasto con la Direttiva 2011/7/UE, in quanto creano posizioni eccessivamente tutelate a scapito di altri operatori comunitari, alterando le regole della concorrenza nel mercato comunitario.
- E' quindi possibile immaginare il futuro ricorso di giudici italiani e comunitari alla Corte di Giustizia della Ue eccependo la contrarietà delle norme italiane alla normativa comunitaria; eccezioni di questo tenore avrebbero buone probabilità di essere accolte, con conseguente possibilità di decisioni che ammettano l'applicazione diretta delle regole previste dalla Direttiva 2011/7/UE a favore delle imprese interessate

I termini obbligatori di pagamento (Art. 62, III comma) le osservazioni della CNA, 2^a parte

- Infine, si potrebbero eccepire anche profili di incostituzionalità per violazione dei principi di uguaglianza e libertà di iniziativa economica di cui agli artt. 3 e 41 della Costituzione Italiana.
- Per evitare conseguenze di questo tipo, sarebbe necessario e sufficiente prevedere la possibilità per le parti, così come previsto nella Direttiva sopracitata, e come già previsto dalla nostra normativa, di derogare, con accordo scritto, ai termini di pagamento massimi imposti; questo consentirebbe di rendere uniforme la disciplina italiana con quella comunitaria ed evitare anche profili di incostituzionalità, con particolare riferimento all'art. 41 della Costituzione Italiana.

Interessi con decorrenza automatica (Art. 62, III comma) le osservazioni della CNA

- Il 3° comma dell'art.62 prevede la decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine.
- Si prevede che in questi casi il saggio di interesse sia maggiorato di ulteriori due punti percentuali; **non viene però espressamente indicato quale sia il saggio di base di riferimento.**
- **E' quindi opportuno che venga espressamente confermato che il saggio di riferimento è quello legale ed ufficiale di cui all'art. 1284 c.c.**



CNA Alimentare

Contratto di cessione di prodotti ex art. 62 concluso con controparti straniere – le osservazioni della CNA

- Con riferimento ai possibili contratti di cessione di prodotti agricoli ed alimentari conclusi con controparti straniere, (che abbiano sede nella Ue o meno), si chiede conferma della possibilità per le parti, di concordare (ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma I del Regolamento comunitario 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali c.d. Regolamento Roma I) la scelta della legge straniera quale legge applicabile al rapporto contrattuale.
- In mancanza infatti, si avrebbe una ulteriore situazione di disparità a tutto svantaggio degli operatori economici italiani rispetto a quelli europei;

Contratto di cessione di prodotti ex art. 62 concluso con controparti straniere – le osservazioni della CNA

- in virtù del diritto già previsto dal Regolamento di Roma I, gli operatori economici europei avrebbero la possibilità di richiedere ed optare per l'applicazione della loro legge nazionale mentre lo stesso non accadrebbe per quelli italiani.
- Questo potrebbe portare gli altri operatori economici europei a privilegiare aziende non italiane per gli approvvigionamenti di prodotti agricoli ed alimentari, a discapito degli operatori nazionali.